



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE**

- Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 – Principi.....	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 - Istituzione della Tari puntuale.....	4
CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE	5
Art. 4 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	5
Art. 5 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento	5
Art. 6 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale.....	6
Art. 7 - Obbligazione tariffaria	6
Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione	7
Art. 9 - Determinazione della Tari puntuale	8
CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE.....	10
Art. 10 - Soggetti passivi.....	10
Art. 11 – Locali e superfici di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali	11
Art. 12 – Gestione delle attrezzature di conferimento	12
Art. 13 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale	13
Art. 14 - Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della Tari puntuale.....	14
Art. 14 bis – Agevolazioni per iniziative finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari.....	16
Art. 15 - Condizioni di agevolazione o esenzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.....	17
Art. 16 - Tariffa giornaliera	18
Art. 17 - Manifestazioni ed eventi.....	18
CAPO IV – COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE	19
Art. 18 - Comunicazioni	19
Art. 19 - Attività di controllo	21
Art. 20 – Fatturazione e Riscossione	22
Art. 21 – Maggiorazioni.....	23
Art. 22 - Contenzioso	23
Art. 23 - Autotutela	23
Art. 24 – Responsabile della gestione della tariffa puntuale	24
Art. 25 - Tutela dei dati personali	24
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 26 - Norme transitorie e disposizioni finali	25
Art. 27 - Entrata in vigore e norme di rinvio.....	25
CAPO VI – ALLEGATI	26

Allegato I – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche.....	26
Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	29
Allegato III – Criteri individuazione componenti di costo	31

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi

1. Il presente regolamento si ispira ai principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza nella gestione, e persegue i seguenti valori cardine:
 - attuazione del principio “chi più produce più paga”;
 - obbligatorietà del servizio;
 - assicurazione della contribuzione al servizio da parte di tutti gli utenti;
 - uniformità di gestione della Tariffa puntuale;
 - reciprocità di diritti/doveri tra gestore ed utente;
 - pagamento del servizio quale presupposto per la regolare e completa fruizione dello stesso;
 - massima semplificazione burocratica, nel limite delle possibilità tecniche, tecnologiche e autorizzative, finalizzata al reperimento autonomo dei dati riguardanti ciascuna utenza da parte del Gestore.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tari puntuale, prevista dall'articolo 1, comma 668 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e riscossione, anche considerando il Dm MinAmb 20 aprile 2017, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate; il presente regolamento definisce altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio e il soggetto gestore.

Art. 3 - Istituzione della Tari puntuale

1. È istituita la Tari puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. La Tariffa viene stabilita annualmente dal Comune per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore.
3. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, garantisce il rapporto sinallagmatico contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo; tale rapporto è definito attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definito dall'Art. 9 del presente regolamento

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE

Art. 4 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'Amministrazione comunale.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di obbligatorietà, universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento tecnico citato al comma 1 del presente articolo.
3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riduzione della frazione residuale, riciclo e recupero di materiali, in ottemperanza alle vigenti normative sulla riduzione, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, e alla quantificazione delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati.
4. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti comprende anche i costi per investimenti e interventi eventualmente sostenuti dal comune e viene coperto integralmente dall'applicazione della Tari puntuale nei confronti degli utenti finali.

Art. 5 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi.
2. Nel piano finanziario trova inoltre allocazione la previsione di idonei fondi spese e rischi per garantire la copertura integrale dei costi; i maggiori introiti che dovessero manifestarsi a consuntivo, verranno imputati in riduzione della tariffa degli esercizi successivi.
3. Il piano finanziario viene redatto dal Gestore, così come la mappa tariffaria che comprende la definizione delle tariffe per ogni tipologia di utenza, l'indicazione dei prezzi per i servizi aggiuntivi o puntuali (servizi presso il Centro di Raccolta, servizi a domicilio, ecc.) e la definizione dei parametri di calcolo per ogni tipologia di utenza.
4. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, le strategie, gli investimenti e le migliorie da apportare ai quali deve essere commisurata la Tariffa.
5. Sulla base del piano finanziario e della relazione di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, dell'attribuzione della Tariffa ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione della Tariffa, delle agevolazioni e riduzioni tariffarie.

Art. 6 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale

1. La Tari puntuale è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra Comune ed il Gestore e dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti.
2. La mancata fruizione del servizio, nonché il mancato ritiro delle attrezzature di raccolta previste (sacchi, contenitori, ecc.), non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono escluse dal pagamento della Tariffa, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili alla Tariffa e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione, conduzione, possesso o proprietà dei locali e aree e persiste sino alla cessazione degli stessi purché regolarmente comunicata ai sensi dell'Art. 18.
2. La Tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore o possessore dei locali e aree scoperte.
3. Per le utenze domestiche, la Tariffa è basata esclusivamente sul numero di occupanti i locali e sulla volumetria complessiva di rifiuti conferiti mentre per le utenze non domestiche la Tariffa è modulata sulla categoria di attività, sulla superficie e sulla volumetria complessiva di rifiuti conferiti.
4. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione. Il Gestore, ove possibile, attiva procedure dinamiche e autonome di collegamento alle banche dati degli Enti Pubblici in grado di fornire le informazioni di base per la gestione delle utenze soggette a Tariffa.
5. Per le variazioni riguardanti la composizione degli occupanti l'abitazione, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
6. Le variazioni che comportano un aumento della Tariffa di riferimento producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione della Tariffa di riferimento, a condizione che la comunicazione sia prodotta entro i termini di cui all'Art. 18.
7. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree dà diritto al rimborso di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno successivo dell'avvenuta cessazione se la comunicazione perviene al Gestore entro i termini definiti all'Art. 18.

8. Per le comunicazioni di variazione e cessazione presentate al di fuori dei termini definiti all'Art. 18, il diritto al rimborso di quota parte della Tari puntuale decorre dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione tranne nei casi in cui venga presentata documentazione a comprova di quanto comunicato o che venga dimostrata dall'interessato la doppia iscrizione per il medesimo immobile.
9. L'obbligazione si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31/12 dell'annualità di riferimento.

Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione

1. La Tari puntuale è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Sono classificate tra le utenze domestiche:
 - le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni continuativi;
 - le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo da parte di terzi;
3. La classificazione sulla base della numerosità degli occupanti l'abitazione è quella prevista nella mappa tariffaria di cui all'art. 5, che riporta inoltre i pesi utilizzati nel calcolo della componente base e dell'importo annuo per l'utilizzazione del servizio pubblico per la raccolta della frazione organica.
4. La classificazione in categorie delle utenze non domestiche è quella prevista nella mappa tariffaria di cui all'art. 5, che riporta i pesi utilizzati nel calcolo della componente base e recepisce, per quanto coerenti, le prescrizioni del D.p.r. 158/1999.
5. Alle utenze non domestiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia.
6. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento a:
 - atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti;
 - codice ATECO adottato dall'ISTAT relativo all'attività principale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
 - ordine o albo di appartenenza nel caso di attività professionale;
7. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a Tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.

8. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo nei casi previsti all'Art. 11.
9. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la misurazione, e quindi la tariffazione, separata di questi con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Art. 9 - Determinazione della Tari puntuale

1. Gli importi della Tariffa, per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi costitutivi la Tariffa sono stabiliti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione del Consiglio comunale in sede di approvazione della mappa tariffaria.
2. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. In base ai principi di cui all'Art. 1., la superficie non rientra direttamente nel calcolo della Tari puntuale se non per una corretta collocazione delle utenze non domestiche, rispetto alla potenzialità di produzione dei rifiuti, in fasce dimensionali, come definito all'Art. 11.
4. La Tari Puntuale, come definito dall'Allegato III al presente regolamento, è composta da:
 - **Componente base** rapportata alle voci di costo del servizio non quantificati puntualmente; è suddivisa in oneri di sistema (servizi comuni a tutti i Soci) e oneri aggiuntivi (servizi erogati specificamente al Comune);
 - **Componente puntuale** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e quantificati puntualmente.
5. Determinazione della Tari puntuale: utenze domestiche (come definito all'Allegato I):
 - a) componente base dovuta per le unità abitative e loro pertinenze esistenti sul territorio comunale e determinata in funzione del numero degli occupanti l'abitazione, tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per nucleo familiare;
 - b) componente puntuale riferita a:
 - volumetria minima per il conferimento del secco residuo determinata in funzione delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze; i predetti volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle attrezzature distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;

- volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo dei rifiuti residuali;
 - importo annuo, determinato in funzione del numero degli occupanti l'abitazione, addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica, fatto salvo quanto previsto dall'art.14, comma 4 del presente regolamento; tale componente partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica;
 - importo annuo, determinato in funzione della quantità di rifiuti verdi e inerti conferiti al centro di raccolta nell'anno solare; il conferimento è consentito secondo le modalità di registrazione definite dal Gestore. Le tariffe unitarie per ogni chilogrammo conferito sono stabilite annualmente nella mappa tariffaria tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio. Il Gestore mette a disposizione, ove necessario, sistemi di pesatura adeguati allo scopo; ove, per ragioni di carattere tecnico, non sia possibile procedere ad una pesatura puntuale delle suddette frazioni (verde e inerti) mediante gli strumenti di pesatura disponibili, l'utente è tenuto a produrre apposito bindello di pesatura; in difetto, in accordo con l'utente, l'incaricato del centro di raccolta opera una stima del quantitativo sulla base di una specifica istruzione operativa fornita dal Gestore.
6. Determinazione della Tari puntuale: utenze non domestiche (come definito all'Allegato II):
- a) componente base determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d'uso, degli scaglioni dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti differenziati;
 - b) componente puntuale riferita a:
 - volumetria minima per il conferimento del secco residuo determinata in funzione delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze; i predetti volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle apposite attrezzature distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;
 - volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo dei rifiuti residuali;
 - importo annuo addebitato agli utenti che producono frazione organica conferita al servizio pubblico; tale importo è determinato in funzione della capacità ed al numero delle attrezzature in dotazione e partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica.
 - Per le sole utenze non domestiche autorizzate (in riferimento ai criteri di assimilazione adottati dal Comune ed alle prescrizioni di legge) importo annuo, determinato in funzione della quantità di rifiuti verdi e inerti conferiti al centro di raccolta nell'anno solare; il conferimento è consentito secondo le modalità di registrazione definite dal Gestore. Le tariffe unitarie per ogni chilogrammo conferito sono stabilite annualmente nella mappa tariffaria tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio. Il Gestore mette a disposizione, ove necessario, sistemi di pesatura adeguati allo scopo; ove, per ragioni di carattere tecnico, non sia possibile procedere ad una pesatura puntuale delle suddette frazioni (verde e inerti) mediante gli strumenti di pesatura disponibili, l'utente è

tenuto a produrre apposito bindello di pesatura; in difetto, in accordo con l'utente, l'incaricato del centro di raccolta opera una stima del quantitativo sulla base di una specifica istruzione operativa fornita dal Gestore.

7. Per eventuali servizi supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza e attivati su richiesta dell'utenza stessa sono stabilite nella mappa tariffaria tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.
8. Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni/traverse salvaletto, conferibili esclusivamente con le attrezzature fornite dal Gestore. Il servizio viene erogato su richiesta dell'utente ed è assoggettato a un canone forfettario a partecipazione dei costi sostenuti per detto servizio; per quanto riguarda i minorenni e ad eccezione di esigenze legate a problematiche sanitarie, il servizio sarà automaticamente sospeso al compimento del terzo anno d'età.
9. Il Gestore ha facoltà, di concerto con il Comune, di ampliare l'elenco dei rifiuti tariffabili a conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale: la tariffa sarà comunque pari al prezzo di costo del servizio di gestione previsto per l'anno di applicazione e l'eventuale ampliamento porterà a modificare la distribuzione delle voci di costo tra componente base e componente puntuale.
10. Il prezziario per i servizi di cui ai commi precedenti, sarà parte integrante della mappa tariffaria-di cui all'art. 5 comma 1.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE

Art. 10 - Soggetti passivi

1. La Tari puntuale è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
2. Attraverso l'attivazione di apposita utenza il condominio beneficiario viene individuato quale intestatario della fattura per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente puntuale determinata in funzione delle forniture richieste.
3. Nel caso di centri commerciali integrati o complessi commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 180 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non

residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario.

Art. 11 – Locali e superfici di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento è misurata al fine di classificare l'utenza nelle fasce dimensionali, come definite nella mappa tariffaria di cui all'art 5.
2. Si considerano oggetto di misurazione tutti i locali, locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono oggetto di misurazione anche i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso o aventi almeno un servizio a rete attivato, nonché le aree scoperte destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività.
3. La superficie di riferimento è misurata, per i locali, al netto dei muri interni ed esterni e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare le superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tari puntuale è dovuta per la specifica attività ed è inserita nella fascia dimensionale di cui all'art. 8 comma 4. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa relativa alla destinazione d'uso prevalente.
5. Al fine della corretta individuazione dello scaglione dimensionale di cui all'art. 8 comma 4 per le utenze non domestiche adibite ad attività di produzione, di vendita e artigianali che superano i limiti dimensionali indicati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, viene considerata la sola superficie dei locali soggetti ad assimilazione; ai fini dell'attribuzione della categoria di attività si fa riferimento alla specifica destinazione d'uso dei singoli locali.
6. Per le attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate; alla superficie tariffabile, per i soli fini di cui all'art. 8 comma 4, verrà applicata una riduzione come di seguito definito:

Tipo Attività	%
- Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	10%
- Lavanderie e tintorie non industriali,	10%

- Officine meccaniche per riparazione veicoli,	10%
- Elettrauto e gommisti	10%
- Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	10%
- Tappezzerie, laboratori sartoriali	10%
- Tipografie, laboratori incisioni	10%
- Caseifici e cantine vinicole	10%
- Laboratori fotografici ed eliografici	10%

7. Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente regolamentate.
8. Non si considerano i locali ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita documentazione analoga a quanto definito all'art. 14 comma 12.

Art. 12 – Gestione delle attrezzature di conferimento

1. Contestualmente all'attivazione dell'utenza vengono consegnate, o ritirate presso il Centro di Raccolta secondo le indicazioni fornite dal Gestore, le attrezzature necessarie al corretto conferimento di tutte le frazioni di rifiuto differenziato al servizio pubblico secondo il modello di raccolta definito dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti. Qualora alla presentazione della comunicazione di inizio utenza non fosse possibile consegnare le attrezzature previste il Gestore fornirà all'utente le indicazioni utili al fine di ottenere dette attrezzature.
Ogni utente è tenuto ad utilizzare esclusivamente le attrezzature fornite dal gestore o, laddove previsto, conformi alle caratteristiche indicate dal Gestore.
2. L'utente è responsabile delle attrezzature, secondo le norme sulla custodia di cui all'art. 1768 del Codice Civile, e deve provvedere ad un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro delle attrezzature assumendosi inoltre ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso scorretto e la mancata custodia dell'attrezzatura consegnata. La cura delle attrezzature fornite, salvo diversi accordi con il Gestore, è a carico dell'utente. Qualora l'attrezzatura consegnata fosse danneggiata, smarrita, distrutta o soggetta a furto, il Gestore provvederà alla sostituzione della stessa previo ritiro, quando possibile, di quella precedentemente consegnata.
3. Di norma, la presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza prevede la restituzione delle attrezzature consegnate all'utenza. La contestuale restituzione di tali materiali non è richiesta nei seguenti casi:

- trasferimento nel medesimo o in altro Comune ove il Gestore eroghi il servizio a Tariffa: l'utente potrà trasferire tutte le attrezzature a disposizione;
- subentro di nuova utenza (operata d'ufficio o su comunicazione del subentrante): il nuovo utente mantiene le attrezzature risultanti assegnate all'utenza;
- Comunicazione di cessazione, secondo i canali definiti dall'art. 18: l'utente cessante restituisce le attrezzature assegnate entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza.

La sostituzione o l'integrazione delle attrezzature è comunque permessa in ogni momento di attività dell'utenza e si effettua presso il Centro di Raccolta Comunale, fatte salve le diverse disposizioni del Gestore.

La restituzione dei bidoni e/o contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalle banche dati del Gestore non verrà accettata, fatta salva l'impossibilità per l'utenza di rintracciare l'utenza alla quale risultino assegnati i bidoni e/o contenitori utilizzati ed effettuare lo scambio degli stessi.

4. L'utenza non domestica, in caso di cessazione, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature per il ritiro, salvo diversi accordi con il Gestore, a decorrere dalla data di cessazione dell'utenza o della relativa comunicazione nonchè provvedere alla riconsegna della tessera per l'accesso ai Centri di Raccolta.
5. Il Gestore è autorizzato ad addebitare all'utente i costi per la fornitura del materiale e, nel caso di mancata restituzione e/o restituzione dei bidoni e/o cassonetti contenenti evidenti residui di rifiuti, ad applicare le maggiorazioni previste all'art. 21.

Art. 13 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale

1. Non sono soggetti alla Tari puntuale i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
2. Sono pertanto esclusi:
 - a) I locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari non allacciate a servizi pubblici di rete (ad esclusione di utenze di rete condominiali e utenze di rete comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma); oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali o produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;
 - b) I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati o aventi altezza media non superiore a mt. 2,00;
 - c) Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;
 - d) Le aree relative a utenze non domestiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;

e) I vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;

f) I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva;

g) I centri commerciali e i complessi commerciali di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 29/2005, salvo le superfici destinate ad uffici del gestore del centro o complesso commerciale e i locali al servizio dei lavoratori (come definito dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani);

h) I locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale tranne i locali utilizzati permanentemente;

i) I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, accatastamento legname, deposito di fieno e custodia degli attrezzi;

l) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;

m) I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:

- Permesso di costruire, DIA, SCIA, comunicazione attività di edilizia libera o altro atto autorizzativo;
- Dichiarazione d'inizio e fine lavori del direttore lavori o del committente;
- Dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti, prodotti durante i lavori, in impianti autorizzati.

L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori.

n) I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;

o) I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.

Art. 14 - Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della Tari puntuale

1. Vengono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata attraverso il ristorno, nella formulazione del Piano Finanziario, dei contributi CONAI e dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e loro commercializzazione.
2. Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 8 comma 2 punto b) viene applicata:
 - Componente base mediante applicazione del coefficiente 0 (zero) occupanti;

- volume minimo per la raccolta della frazione secca così come deliberato in sede di approvazione della mappa tariffaria;
 - componente per il servizio di gestione della frazione organica mediante applicazione del coefficiente 0 (zero) occupanti di cui all'Allegato III, come previsto all'art. 9 comma 5.
3. Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto ricoverato in istituto di cura, centri residenziali per anziani e simili per più di sei mesi continuativi e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa la persona assente non verrà considerata. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro luogo. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea comprova; è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro luogo; è facoltà del Gestore richiedere, inoltre, ulteriore documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro luogo. La richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31 gennaio.
 4. Sono esclusi dal pagamento dell'importo annuo, per l'utilizzazione del servizio pubblico per la raccolta della frazione organica le utenze che di fatto non usufruiscono del servizio in quanto non producono detta frazione di rifiuto e non sono di fatto dotate delle attrezzature necessaria al conferimento e le utenze domestiche che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all'aperto sia con bio - composter, nel rispetto delle normative vigenti. L'esenzione viene riconosciuta contestualmente alla restituzione del kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico, anche utilizzando un unico composter/concimaia di comunità; in quest'ultimo caso l'impegno dovrà essere sottoscritto da tutte le utenze coinvolte e dovranno essere restituite tutte le attrezzature ad esse assegnate per il conferimento della frazione organica.
 5. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
 6. Per le aree scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
 7. Per le attività di agriturismo e le attività ricadenti nelle "Piccole Produzioni Locali" quali ad esempio "frasca", "osmiza" e "privada", così come definite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. e ss.mm.ii., considerato il rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, viene applicata la Tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:
 - per gli agriturismi, riduzione del 20% sulla componente base della tariffa di cui all'art. 9 comma 6 lett. a);
 - per le piccole produzioni locali, riduzione del 30% sulla componente base della tariffa di cui all'art. 9 comma 6 lett. a);
 - la componente base della tariffa, ridotta secondo i termini sopra definiti, è applicata tenendo conto delle giornate di effettiva attività nell'arco dell'anno solare, a condizione che siano complessivamente inferiori a 183 giorni.

Non si applicano riduzioni o parametrizzazioni sulla componente puntuale della tariffa.

8. Per i rifiuti assimilati avviati ad effettivo e concreto recupero da parte delle utenze non domestiche tramite soggetto autorizzato, e pertanto non conferiti al servizio pubblico, si applica una riduzione della componente base della tariffa di cui all'art. 9 comma 6 lettera a) nella misura massima del 20%.

Possono beneficiare della riduzione le categorie di rifiuto elencate nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e destinati al recupero con l'esclusione del rifiuto cd. "verde" (CER 200201) e, per quanto attiene alla frazione imballaggi misti (CER 150106), limitatamente alla frazione imballaggi in plastica + lattine avente composizione merceologica analoga a quella oggetto di raccolta nell'ambito del servizio pubblico. Sono altresì esclusi dal beneficio della presente riduzione i rifiuti prodotti nelle aree e nei locali esclusi dall'assimilazione ai sensi del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Ai fini della riduzione della componente base della tariffa sarà riconosciuta una spesa massima per ciascuna tonnellata avviata a recupero pari a quella sostenuta dal servizio pubblico e desunta dal Contratto di Servizio vigente tra Comune e Gestore (ottenuta come differenziale tra il ricavo derivante dalla cessione del rifiuto e la componente variabile del costo del servizio di raccolta). In presenza di un ricavo netto positivo per lo specifico CER non sarà riconosciuta alcuna riduzione.

9. Non comportano riduzioni della Tari puntuale il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e il Gestore.
10. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della Tari puntuale.
11. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo/danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa documentazione della spesa sostenuta.
12. Per poter fruire delle riduzioni indicate nel presente articolo nei commi 3, 4, 5 e 6 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su modelli predisposti dallo stesso.
13. La richiesta di riduzione di cui al comma 7 del presente articolo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio su modello predisposto dal Gestore e dovrà essere corredata della seguente documentazione relativa ai rifiuti avviati a recupero nell'anno precedente a quello per cui viene richiesta la riduzione:
- Copia dell'atto di affidamento del servizio a soggetto autorizzato (contratto o corrispondenza commerciale);
 - Copia dei formulari di servizio e prospetto riepilogativo;
 - Copia delle fatture e delle quietanze relative alle prestazioni in oggetto;
 - Eventuali certificati merceologici a comprova della composizione del rifiuto (ad esempio CER 150106).

Art. 14 bis – Agevolazioni per iniziative finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, così come modificato dall'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n° 166, alle utenze non domestiche, produttrici di rifiuti

assimilati agli urbani ai sensi del Regolamento Comune di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tramite associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, viene applicato un coefficiente di riduzione della componente base della tariffa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

2. La cessione gratuita delle eccedenze alimentari di cui al precedente comma avvengono nel rispetto delle finalità di cui all'1 della L.166/2016 e delle modalità di cessione gratuita di cui agli artt. 3-4-5 della medesima legge.
3. Il Comune concede le seguenti riduzioni applicandole sulla componente base della tariffa dovuta per l'anno nel quale le donazioni sono state effettuate in misura proporzionale all'entità della donazione come di seguito specificato:

<i>Beni alimentari destinati al consumo umano</i>		<i>Beni alimentari destinati all'alimentazione animale</i>	
<i>Quantitativo tra 250 kg e 449 kg</i>	<i>6%</i>	<i>Quantitativo tra 250kg e 449 kg</i>	<i>2%</i>
<i>Quantitativo tra 500 kg e 999 kg</i>	<i>10%</i>	<i>Quantitativo tra 500 kg e 999 kg</i>	<i>3 %</i>
<i>Quantitativi superiori 1000 kg</i>	<i>12 %</i>	<i>Quantitativi superiori 1000 kg</i>	<i>5%</i>
<i>Le riduzioni tra beni destinati al consumo umano e all'alimentazione animale sono cumulabili nella misura massima del 12%</i>			

4. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse a condizione che l'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, presenti apposita istanza al Gestore del servizio A&T 2000 SpA dimostrando l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari mediante presentazione dei documenti (ddt o equivalente) di cessione a titolo gratuito con l'indicazione delle caratteristiche e delle quantità dei beni e prodotti corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il beneficiario attesta di avere ricevuto quanto indicato nei documenti di consegna.
5. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio comunale, nei limiti determinati dallo stesso.

Art. 15 - Condizioni di agevolazione o esenzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune

1. Il pagamento della Tariffa al Gestore, da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario;

- per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura massima del 50% dell'importo complessivo;
 - per le unità abitative occupate da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all'indicatore della situazione economica rapportata all' I.S.E.E. previsto per la misura nazionale di contrasto alla povertà di cui al D. LGS 147/2017;
 - per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art. 33 bis della L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico dell'Amministrazione comunale la quale sarà ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR;
 - per i locali e aree utilizzate da attività ricettive che rinuncino all'uso di dispositivi destinati al gioco d'azzardo elettronico, nella misura massima del 5% dell'importo della componente base dovuta per il primo anno solare di rinuncia;
 - per i locali e aree utilizzati da attività economiche subentranti ad attività già esistenti e in chiusura nella misura massima del 10% della componente base dovuta per il primo anno di utenza;
 - per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente al Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla fatturazione nei confronti del Comune il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

Art. 16 - Tariffa giornaliera

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno solare abbia durata complessiva inferiore a 183 giorni e non sia ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è determinata annualmente, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della fascia dimensionale e della tipologia di attività. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a € 30,00 al giorno.
3. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.

Art. 17 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti; la Tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni.

2. La Tariffa è applicata, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sulla base del prezzario di cui all'art. 9.
3. In mancanza di stipula della convenzione, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui al comma precedenti.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

CAPO IV – COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 18 - Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tari puntuale hanno l'obbligo, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 5 e 6, di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 gg successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. Il Gestore predispone appositi moduli dedicati alle comunicazioni di inizio, modifica e cessazione dell'utenza e li rende disponibili tramite il sito internet aziendale e presso lo sportello Tari. Le comunicazioni sono strutturate per reperire le sole informazioni necessarie all'erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: generalità del titolare dell'utenza, ubicazione e identificativi catastali dell'utenza, generalità e numero di occupanti (per le utenze domestiche).
3. L'utente, all'atto della sottoscrizione delle comunicazioni, si assume la responsabilità per la veridicità dei dati dichiarati. In caso di comunicazioni incomplete o mendaci, è facoltà del Gestore, anche tramite gli strumenti di cui all'art. 7, comma 4, reperire ove possibile i dati mancanti ed applicare le maggiorazioni di cui all'Art. 21.
4. All'atto della comunicazione di inizio o variazione utenza, si richiede copia della visura catastale (o altra documentazione dalla quale si possano evincere gli identificativi catastali, le destinazioni d'uso e la titolarità sugli immobili dell'utenza) e, per le sole utenze non domestiche, della visura camerale aggiornata e della planimetria dei locali e delle aree scoperte.
5. La comunicazione, presentata secondo i canali definiti al comma seguente, da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega, deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta.
6. La presentazione delle comunicazioni avviene a mezzo PEC, posta elettronica, altri applicativi messi a disposizione dal Gestore (ad esempio: sito internet aziendale), fax, raccomandata postale R.R. o presso lo sportello del Gestore. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata postale R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza; negli altri casi elencati, la data di spedizione (per le PEC, quella di accettazione) sarà considerata come data di presentazione della comunicazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a Tari puntuale sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione

dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi in possesso del Gestore che lo consentano, quali quelli definiti dall'Art. 7.

8. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o detenzione, e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tari puntuale rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatti salvi i casi definiti all'Art. 7 c. 5 e 6.
9. Le comunicazioni di cui agli Art. 13, 14 (commi 3, 5, 6, 7) e 14 bis dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza o il non riconoscimento delle agevolazioni e/o esenzioni richieste per l'anno.
10. Nel caso di utenze domestiche ove, insieme alla famiglia, sia residente personale di compagnia e cura, come badanti etc., che lascino l'abitazione pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, l'intestatario dell'utenza può presentare dichiarazione di variazione nella quale comunica che tale persona non dimori più effettivamente nell'immobile; tale variazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
11. Nel caso di avvio alla pratica di compostaggio domestico dovrà essere effettuata apposita comunicazione unitamente alla restituzione del kit dell'umido a suo tempo fornito e da tale data verrà applicato quanto previsto dall'art.-14 comma 4.
12. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune (compreso il SUAP), ovvero i competenti uffici delle Unioni Intercomunali di Comuni, di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
 - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi e, se ritenuto necessario, ad operare la voltura a nome di un coabitante o subentrante;
 - situazione riepilogativa anagrafica residenti, come da tracciato file indicato dal Gestore;
 - rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
 - elenco delle compravendite;
13. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune, ovvero i competenti uffici delle Unioni Intercomunali di Comuni, di trasmettere al Gestore, entro i limiti della normativa vigente e delle autorizzazioni dell'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari alla gestione della Tariffa e più precisamente:
 - estrazione completa, o aggiornamento sequenziale, delle banche dati fabbricati, accatastamenti e variazioni;
 - indirizzi degli emigrati fuori Comune e variazione di indirizzo dei residenti fuori Comune, oppure, rilascio consenso al Gestore per l'accesso diretto autonomo al portale Puntofisco, qualora autorizzato dall'Agenzia delle Entrate.

14. L'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Commercio - Attività produttive e l'Ufficio Tecnico, ovvero i competenti organi delle Unioni Intercomunali di Comuni, devono informare l'utente, all'atto del perfezionamento delle pratiche per quanto di competenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tari puntuale;
15. Le modalità di trasmissione o fruizione degli elenchi sopraindicati sono concordate tra il Gestore e gli uffici competenti in base alle reciproche procedure gestionali e operative e per garantire la migliore efficienza tecnologica e la massima semplificazione burocratica possibile, in ottemperanza ai principi espressi all'Art. 1.

Art. 19 - Attività di controllo

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune, ovvero i competenti organi delle Unioni Intercomunali di Comuni.
4. Nel rispetto del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e del Contratto di Servizio, il Gestore prevede e/o richiede agli organi competenti i controlli e le verifiche di competenza sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentare o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso tale termine, ha la facoltà di procedere all'emissione della fattura in base agli elementi in suo possesso e all'opportunità economica del procedimento.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il Gestore ha la facoltà di:
 - rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad esempio contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previa accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.

Art. 20 – Fatturazione e Riscossione

1. Il Comune in accordo con il Gestore stabilisce le forme, le modalità e le scadenze di pagamento della Tari puntuale sulla base della L. 147/2013 del 27 dicembre 2013.
2. Il Gestore riscuote la Tari puntuale dovuta inviando alle singole utenze, anche per posta semplice, fatture che specificano le somme dovute e che, di norma, hanno cadenza semestrale (la prima di acconto dell'anno in corso e di conguaglio eventuale dell'anno precedente, la seconda a saldo dell'anno in corso).
3. Il Gestore, per fatture con importi superiori a € 2.000,00, prevede il pagamento in due rate per le sole utenze che hanno optato per la domiciliazione bancaria degli addebiti per il servizio di gestione dei rifiuti.
4. La tariffa puntuale è assoggettata al tributo dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs.30/12/92 n° 504 nella misura percentuale deliberata dalla Regione oltre che all'IVA prevista ai sensi del D.P.R. 633/72.
5. In caso di ritardato pagamento della Tari puntuale il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
6. In caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 30 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione di sollecito ordinario. Decorso il termine ordinario della procedura di recupero crediti verranno garantiti i soli servizi per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; in caso di mancato pagamento, successivamente, verranno avviate le procedure legali di riscossione del credito.
7. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita, su richiesta dell'utente, nei seguenti casi:
 - temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, il Gestore potrà valutare le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente e dilazionare il pagamento in un numero massimo di tre rate mensili;
 - importo totale fattura superiore a € 4.000,00; in questo caso al debito potrà essere concessa una dilazione di ulteriori due rate mensili.

Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a € 10,00.

8. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

9. Per il recupero coattivo del credito il Gestore potrà avviare le procedure che riterrà più opportune con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
10. È facoltà del Gestore non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.

Art. 21 – Maggiorazioni

1. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

Tipologia	Importo €
Omessa dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	30,00
Tardiva o infedele dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	20,00
Mancata restituzione contenitore da lt. 25 – lt. 35 – lt. 50	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 120	20,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 240	40,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 1100	200,00/cad.

2. In caso di mancata restituzione delle attrezzature di cui all'art. 12, si applicheranno le medesime maggiorazioni previste al comma 1 del presente articolo.
3. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale maggiorato di 3 punti, sull'importo della Tariffa.
4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 22 - Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Udine è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tari puntuale.

Art. 23 - Autotutela

1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tari puntuale, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza della società;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Art. 24 – Responsabile della gestione della tariffa puntuale

1. Il Gestore del servizio, cui è affidata l'applicazione e la riscossione della tariffa puntuale, assume la qualifica di Responsabile della tariffa.

Art. 25 - Tutela dei dati personali

- 1) L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tari puntuale e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
- 2) Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni viene effettuato dal Gestore della Tari puntuale in qualità di Titolare e Responsabile.
- 3) Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati inerenti agli archivi anagrafici e gli archivi tributi.
- 4) La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- 5) Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ogni utente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai agli utenti la tutela della riservatezza dei dati.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Il Gestore si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della componente puntuale sempre più rispondente all'effettiva produzione e forme tecniche di misurazione per le raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei.

Art. 27 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2018, a parte quanto previsto dall'art. 9 commi 5 e 6 (per la pesatura degli inerti) che avrà effetto dal 1° luglio 2018.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

CAPO VI – ALLEGATI

Allegato I – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

Calcolo componente base

La componente base è definita come la parte di oneri di sistema (OS) e oneri aggiuntivi (OA) relativa a ogni categoria di utenze (domestiche e non domestiche).

I costi sono divisi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base delle rispettive percentuali di produzione dei rifiuti stimate e quantificate in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo della componente corrisponde ad una media ponderata sulla potenzialità di produzione dei rifiuti in base alla numerosità degli occupanti.

Calcolo componente base media		
	<i>Oneri di sistema</i>	<i>Oneri aggiuntivi</i>
Utenze domestiche	$\overline{OS_d} = \frac{OS_d}{\sum n_{dj} \cdot Kd_j}$	$\overline{OA_d} = \frac{OA_d}{\sum n_{dj} \cdot Kd_j}$

Dove:

OS_d = quota di OS relativa alle utenze domestiche

OA_d = quota di OA relativa alle utenze domestiche

n_{dj} = numerosità della classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre)

Kd_j = coefficiente relativo alla classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre) definito in sede di approvazione della tariffa.

Le componenti di sistema e aggiuntive sono così definite:

Calcolo componente non puntuale per classe j		
	<i>Oneri di sistema</i>	<i>Oneri aggiuntivi</i>
Utenze domestiche	$OS_{dj} = \overline{OS_d} \cdot Kd_j$	$OA_{dj} = \overline{OA_d} \cdot Kd_j$

La componente base per ogni utenza (QNP_j) è definita dalla somma degli OS e OA relativi alla classe cui essa appartiene, ed è così definita:

$$QNP_j = OS_j + OA_j$$

Componente puntuale – servizio pannolini/pannoloni/traverse salvaletto

Per quanto riguarda la raccolta pannolini/pannoloni/ traverse, viene applicato un canone forfettario a partecipazione del servizio, come definito in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Componente puntuale – gestione residuali

Il calcolo della componente puntuale per i residuali tiene conto della volumetria totale delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore oltre a quelli ritirati e mira a definire il costo/litro del servizio di gestione residuali.

È prevista una messa a disposizione minima di contenitori nella misura definita in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo del costo/l ($\overline{C_s}$) è così definito:

$$\overline{C_s} = \frac{OV_s}{V_d + V_{ds} + V_{nd} + V_{1100}}$$

Dove:

OV_s = costo totale del servizio di gestione residuali per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{ds} = volumetria totale delle sole utenze domestiche a disposizione

V_{nd} = volumetria totale delle utenze non domestiche, escluse quelle cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

V_{1100} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

Il costo delle forniture viene definito moltiplicando il $\overline{C_s}$ per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Componente puntuale – gestione frazione organica utenze domestiche

Il calcolo del canone di adesione al servizio di gestione frazione organica per le utenze domestiche è calcolato sulla base della volumetria totale dei contenitori assegnati e successivamente è ponderato sulla numerosità degli occupanti per le utenze domestiche.

Il calcolo del costo/l ($\overline{C_u}$) è così definito:

$$\overline{C_u} = \frac{OV_u}{V_d + V_{25} + V_{240}}$$

Dove:

OV_u = costo totale del servizio di gestione umido per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{25} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 25 l

V_{240} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 240 l

Il canone delle forniture viene definito moltiplicando il $\overline{C_u}$ per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Il canone applicato alle utenze domestiche è calcolato definendo una quota di volumetria virtuale per classe di numerosità degli occupanti su cui si calcola il canone per classe (C_{judj}), come di seguito definito:

$$\overline{V_{ud}} = \frac{V_d}{\sum nu_j \cdot Kud_j} \text{ (volume medio ponderato utenze domestiche)}$$

$$V_{udj} = \overline{V_{ud}} \cdot Kud_j \text{ (volume classe j utenza domestica)}$$

$$C_{udj} = V_{udj} \cdot \overline{C_u} \text{ (canone classe j utenza domestica)}$$

V_d : volumetria totale virtuale per le utenze domestiche aderenti al servizio

nu_j : numerosità della classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre) per le utenze aderenti al servizio

Kud_j = coefficiente relativo alla classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre) definito in sede di approvazione della tariffa.

Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

Calcolo componente base

La componente base è definita come la parte di oneri di sistema (OS) e oneri aggiuntivi (OA) relativa a ogni categoria di utenze (domestiche e non domestiche).

I costi sono divisi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base delle percentuali definite in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo della componente corrisponde ad una media ponderata sulla potenzialità di produzione dei rifiuti in base alla categoria di utenza e alla classe di superficie.

Calcolo componente base media		
	Oneri di sistema	Oneri aggiuntivi
Utenze non domestiche	$\overline{OS}_{nd} = \frac{OS_{nd}}{\sum n_{ndj} \cdot K_{ndj} \cdot K_{sj}}$	$\overline{OA}_{nd} = \frac{OA_{nd}}{\sum n_{ndj} \cdot K_{ndj} \cdot K_{sj}}$

Dove:

OS_{nd} = quota di OS relativa alle utenze non domestiche

OA_{nd} = quota di OA relativa alle utenze non domestiche

n_{ndj} = numerosità della categoria di utenze non domestiche per classe di superficie

K_{ndj} = coefficiente relativo alla categoria dell'utenza non domestica definito in sede di approvazione della tariffa.

K_{sj} = Coefficiente relativo alla classe di superficie dell'utenza non domestica definito in sede di approvazione della tariffa.

Le componenti di sistema e aggiuntive sono così definite:

Calcolo componente base per classe j		
	Oneri di sistema	Oneri aggiuntivi
Utenze non domestiche	$OS_{ndj} = \overline{OS}_{nd} \cdot K_{ndj} \cdot K_{sj}$	$OA_{ndj} = \overline{OA}_{nd} \cdot K_{ndj} \cdot K_{sj}$

La componente non puntuale per ogni utenza è definita dalla somma degli OS e OA relativi alla classe cui essa appartiene, ed è così definita:

$$QNP_j = OS_j + OA_j$$

Componente puntuale – servizio pannolini/pannoloni/traverse salvaletto

Per quanto riguarda la raccolta pannolini/pannoloni/ traverse, viene applicato un canone forfetario a partecipazione del servizio, come definito in sede di approvazione della mappa

tariffaria. Per le utenze non domestiche che ne facessero richiesta, è previsto inoltre un canone annuale per l'uso di appositi cassonetti da 1100 lt.

Componente puntuale – gestione residuali

Il calcolo della componente puntuale per i residuali tiene conto della volumetria totale dei contenitori distribuiti o in distribuzione nell'anno e mira a ottenere il costo/litro del servizio di gestione residuali.

È prevista una messa a disposizione minima di contenitori nella misura definita in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo del costo/l è così definito:

$$\overline{C_s} = \frac{OV_s}{V_d + V_{ds} + V_{nd} + V_{1100}}$$

Dove:

OV_s = costo totale del servizio di gestione residuali per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{ds} = volumetria totale delle sole utenze domestiche a disposizione

V_{nd} = volumetria totale delle utenze non domestiche, escluse quelle cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

V_{1100} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

Il costo delle forniture viene definito moltiplicando il $\overline{C_s}$ per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Componente puntuale – gestione frazione organica utenze non domestiche

Il calcolo del canone di adesione al servizio di gestione frazione organica è calcolato sulla base della volumetria totale dei contenitori assegnati.

Il calcolo del costo/l è così definito:

$$\overline{C_u} = \frac{OV_u}{V_d + V_{25} + V_{240}}$$

Dove:

OV_u = costo totale del servizio di gestione umido per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{25} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 25 l

V_{240} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 240 l

Il canone delle forniture viene definito moltiplicando il $\overline{C_u}$ per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Allegato III – Criteri individuazione componenti di costo

COMPONENTE NON PUNTUALE		COMPONENTE PUNTUALE
Oneri Sistema	Oneri Aggiuntivi	
<i>Contributi raccolte differenziate</i>	<i>Costi amministrativi TARI</i>	<i>Fornitura fodere frazione organica</i>
<i>Costi Comunicazione (calendari, ecc)</i>	<i>Costi comunicazione (campagne specifiche, cartellonistica CdR)</i>	<i>Fornitura sacchetti frazione organica</i>
<i>Costi Generali</i>	<i>Gestione carta-plastica-metallo (componente kg, maggiorazioni specifiche)</i>	<i>Fornitura sacchetti residuali</i>
<i>Fornitura sacchetti (esclusi residuali e umido)</i>	<i>Gestione rifiuti abbandonati</i>	<i>Fornitura sacchetti servizio pannolini/pannoloni/traverse</i>
<i>Gestione carta-plastica-metallo</i>	<i>Raccolta e trasporto rifiuti da spazzamento stradale (compresa la pulizia caditoie)</i>	<i>Compostaggio frazione organica</i>
<i>Gestione Centri di Raccolta</i>	<i>Servizi vari (distribuzione massiva, service dispositivi, servizi vari)</i>	<i>Raccolta e trasporto frazione organica (componente kg)</i>
<i>Gestione legno impregnato</i>	<i>Trattamento rifiuti da spazzamento stradale</i>	<i>Gestione frazione verde (componente attribuibile ai conferimenti in CdR o servizi puntuali all'utenza)</i>
<i>Gestione pile e farmaci</i>	<i>Utilizzo e fornitura attrezzature (compresa fornitura bidoncini, esclusi residuali e umido)</i>	<i>Gestione manifestazioni e sagre</i>
<i>Gestione pitture, vernici e imballaggi pericolosi</i>	<i>Gestione frazione verde (componente non attribuibile ai conferimenti in CdR o servizi puntuali all'utenza)</i>	<i>Raccolta e trasporto inerti (componente attribuibile ai conferimenti in CdR)</i>
<i>Gestione pneumatici</i>	<i>Servizio raccolta pannolini/pannoloni/traverse (componente ulteriore rispetto ai canoni di adesione)</i>	<i>Raccolta trasporto residuali</i>

<i>Gestione vetro</i>		<i>Servizio raccolta pannolini/pannoloni/traverse (componente derivata dai canoni di adesione)</i>
<i>Raccolta e trasporto ingombranti</i>		<i>Trattamento residui</i>
<i>Raccolta e trasporto plastiche miste</i>		<i>Utilizzo e fornitura attrezzature (canoni bidoni frazione organica, fornitura bidoncini frazione organica, fornitura bidoncini residui)</i>
<i>Raccolta e trasporto frazione organica (componente abitanti)</i>		
<i>Servizi Vari (gestione The Waste Director®, raccolta abiti usati, consegna materiali, ecc.)</i>		
<i>Trattamento ingombranti</i>		